

---

BMR - BENCHMARKS REGULATION

---

**Delibera del Consiglio di amministrazione del 29 gennaio 2019**

---

**INDICE**

**1    *PREMESSA*..... **4****  
**2    *ITER OPERATIVO* ..... **5****

**Aggiornamenti / Variazioni del documento:**

- Delibera del 29.01.2019

*Il presente documento è pubblicato, a cura della Funzione organizzazione, nell'archivio unico documentale (Archiflow). La pubblicazione in tale archivio equivale a notifica a tutti i dipendenti.*

## 1 PREMESSA

Dal 1° gennaio 2018, prevedendo un regime transitorio fino al 1° gennaio 2020, è in vigore il **Regolamento UE 2016/1011** (*Benchmarks Regulation - BMR*) in materia di indici usati come riferimento negli strumenti finanziari, nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

Il Regolamento BMR contiene disposizioni sulla rilevazione, diffusione e utilizzo da parte degli enti vigilati (tra cui le banche) degli indici di riferimento, intesi come gli indici in base ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o un contratto finanziario.

Il suo ambito applicativo si estende, dunque, sia agli strumenti finanziari che ai prodotti bancari che comportano la concessione di credito.

Con riferimento ai prodotti bancari, l'art. 3, comma 1, n. 18 del Regolamento, identifica i contratti finanziari come i contratti di credito rientranti nell'ambito applicativo del credito ai consumatori (CCD) e del credito immobiliare ai consumatori (MCD), circoscrivendo in tal modo il proprio ambito applicativo a queste tipologie di finanziamento. La normativa ha impatto anche per le aperture di credito e gli sconfinamenti sul conto corrente da parte di consumatori

Fra le principali novità introdotte dalle nuove disposizioni, vi è l'obbligo di redigere e mantenere "**solidi piani scritti**" che indichino:

- i. le azioni da intraprendere in caso di cessazione o sostanziali variazioni di un indice di riferimento utilizzato e, ove possibile,
- ii. uno o più indici di riferimento alternativi cui fare riferimento per la sostituzione degli indici venuti a mancare, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide e di riflettere tali piani nella relazione contrattuale con i clienti.

Di seguito l'iter operativo che la BCC Valle del Torto porrà in essere in caso di cessazione o variazione sostanziale di uno o più indici utilizzati.

## 2 ITER OPERATIVO

Di seguito l'iter operativo che la BCC Valle del Torto porrà in essere in caso di cessazione o di variazioni sostanziali<sup>1</sup> di uno o più indici utilizzati.

<b>Unità Organizzativa</b>	<b>Attività</b>
<b>Area Organizzazione</b>	Rileva la dismissione o la variazione sostanziale di uno o più indici, provvedendo a segnalarlo immediatamente alla Direzione generale
<b>Area Organizzazione congiuntamente con Area Contabilità</b>	Valutano ed identificano l'indice/gli indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe far riferimento per la sostituzione, indicando il motivo per cui tali indici rappresentano valide alternative.
<b>Direzione Generale</b>	Analizza il risultato dell'analisi con l'identificazione dell'indice/degli indici di riferimento alternativi e sottopone la proposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione
<b>Consiglio di Amministrazione</b>	Valuta e approva la proposta
<b>Funzione Organizzazione in collaborazione con Area Commerciale</b>	A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• curano la pubblicazione di un avviso sul sito della Banca con l'indicazione degli indici che verranno dismessi o sostanzialmente modificati</li> <li>• curano l'invio a tutti i clienti interessati di una specifica comunicazione, dando indicazione dell'indice/i di riferimento alternativo a cui far riferimento per la sostituzione, indicando il motivo per cui tali indici rappresentano valide alternative.</li> <li>• aggiornano il sistema informativo, la contrattualistica, la trasparenza sostituendo gli indici dismessi/variati con i nuovi indici di riferimento</li> </ul>

<sup>1</sup> Per variazioni sostanziali non si intendono variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro ma, piuttosto, le c.d. "modifiche rilevanti" della metodologia per la determinazione dell'indice.  
Benchmarks Regulation -BMR